SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 35**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE
DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzione fuori tariffa del nuovo catasto terreni per le qualità «Frutteto irriguo, Seminativo irriguo e Seminativo irriguo arborato», istituite in alcuni comuni della provincia di Mantova.

91A5369

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 68.

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi allo scopo di:

a) aumentare la dimensione delle imprese, favorendo i processi di fusione fra le stesse;

b) favorire l'associazione delle imprese in consorzi o cooperative;

c) favorire lo sviluppo delle attività accessorie e complementari all'autotrasporto di cose per conto di terzi mediante la realizzazione di depositi e l'esercizio di attività di logistica;

d) favorire l'introduzione di procedimenti informatici nelle imprese, consorzi e cooperative, allo scopo di migliorare il rendimento dei servizi nonché l'accertamento dei costi reali di esercizio e degli indici di produttività nell'impiego degli autoveicoli;

e) favorire la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) favorire l'ammodernamento del parco veicoli in funzione della maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto di cose;

g) promuovere l'esercizio di trasporti combinati, anche ad opera delle imprese di minori dimensioni;

h) favorire la cessazione dell'attività delle imprese che dispongono di un solo autoveicolo.

Art. 2.

Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Alle finalità di cui all'articolo 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le norme relative ai benefici previsti dalla citata legge n. 404 del 1985, e successive modificazioni, fatte salve le procedure per la concessione di benefici in corso.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere integrato, in relazione alle esigenze di maggiore fabbisogno, con successivo provvedimento legislativo.

4. Le somme non impegnate entro l'esercizio di stanziamento possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 3.

Incentivi per la fusione di imprese esistenti

1. Per il periodo di un triennio, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, che effettuano fusioni o conferimenti, sono soggette all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione. Possono essere conferiti, oltre ad aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie conseguenti alle predette operazioni di fusione e conferimento. Per i conferimenti, indipendentemente dall'entità della partecipazione ricevuta, si applicano, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni previste per le fusioni.

2. Le imprese costituite per effetto delle fusioni o dei conferimenti di cui al comma 1, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria con facoltà di compera di autoveicoli o di complessi di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi per i quali sia accordata autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, possono essere autorizzate a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, nei limiti di lire 20 milioni per ciascuno dei primi tre autoveivoli o complessi di veicoli e di lire 10 milioni per ciascuno dei successivi. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali può essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non può essere superiore a quello degli autoveicoli o dei complessi

di veicoli in disponibilità dell'impresa conferente con il minor numero di autoveicoli, e in ogni caso non può essere superiore a venti e inferiore a tre.

3. I benefici di cui al comma 2 sono revocati e l'impresa che ne abbia usufruito è tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora, nel triennio successivo all'erogazione, vengano meno i presupposti per la relativa concessione, ovvero, nel caso di consorzi e per quanto applicabili, qualora vengano meno le condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 4.

Art. 4.

Incentivi per la costituzione di nuovi consorzi o cooperative

1. Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o in consorzi od aderiscano a cooperative o a consorzi già esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui al comma 2 dell'articolo 3 nei limiti di lire 30 milioni per ciascun autoveicolo o complesso di veicoli. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali può essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non può essere superiore a tre per ciascuna impresa.

2. La concessione del beneficio di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;

b) i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualità di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;

c) l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto né eseguire trasporti in proprio;

d) le imprese beneficiarie non devono essere già state associate in cooperative o in consorzi nei diciotto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso, a ciascuna impresa, per una sola volta. Esso è inoltre revocato e l'impresa che ne abbia usufruito è tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:

a) nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera *a)* del comma 2 ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;

b) l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2.

4. Nel caso di cui alla lettera *b)* del comma 3, l'impresa associata in cooperativa o in consorzio è altresì radiata dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, con conseguente revoca della o delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.

Art. 5.

Commissioni d'esame

1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, e successive modificazioni e integrazioni, a far data dalla costituzione delle commissioni stesse.

2. All'onere di lire 300 milioni in ragione d'anno per la corresponsione dei gettoni di presenza spettanti ai componenti e ai segretari delle commissioni d'esame di cui al comma 1, si provvede mediante quota parte del gettito del contributo di cui all'articolo 63 della citata legge n. 298 del 1974, che affluisce ad alimentare il capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Art. 6.

Agevolazioni per le imprese strutturate

1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritte da almeno tre anni nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e siano titolari di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, nonché le cooperative ed i consorzi iscritti nel medesimo albo, possono essere autorizzati a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale e interessi a totale carico dello Stato, nel limite globale di lire 1 miliardo per ciascuna impresa ovvero, nel caso di cooperative o di consorzi, per ciascuna cooperativa o consorzio, per investimenti in:

a) attrezzature per la meccanizzazione dello stoccaggio e delle movimentazioni delle merci;

b) strumenti e sistemi informatici e telematici;

c) complessi omologati per trasporto combinato in sostituzione di autocarri e di autotreni già in disponibilità, gru e carrelli per la movimentazione delle unità di carico di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1990, n. 240, nonché attrezzature permanenti per i veicoli stradali destinati al trasporto delle unità di carico suddette;

d) immobili negli interporti, ovvero immobili per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci ove non siano presenti interporti.

2. I mutui di cui al comma 1 non possono essere di importo superiore al 25 per cento dell'investimento complessivo.

Art. 7.

Criteri e modalità per l'accensione dei mutui

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accensione dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 ed individua gli istituti di credito abilitati.

Art. 8.

Formazione professionale

1. Alle imprese, alle cooperative e ai consorzi iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che realizzino, per i propri dipendenti o per i soci di opera, corsi di formazione professionale, anche consorziandosi, ovvero tramite le associazioni di categoria, è riconosciuta per un biennio la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione dei dipendenti o dei soci di opera sottoposti a formazione. I corsi, nei limiti di contingente autorizzati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 11 e comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), si svolgono sulla base di programmi concordati, a livello nazionale, tra le associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. I programmi sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I corsi hanno la durata minima di 300 ore.

2. L'importo dei minori contributi è rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

Art. 9.

Incentivi per la cessazione dell'attività

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo autoveicolo e ai soci di cooperative iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 se donne e che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 60 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività;

b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974.

3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.

4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

5. I percettori del beneficio di cui al comma 1 provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera *b)* del comma 2, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale autoveicolo sia anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma 1, alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma 1 è concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui ai commi 1 e 5 sono equiparati ai redditi indicati alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente dela Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai commi 1 e 5, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, è tenuto alla restituzione degli importi dei benefici percepiti, maggiorati degli interessi conteggiati nella

misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresì, l'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974. L'autorità giudiziaria, all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato è stato commesso. In caso di condanna, il veicolo è confiscato.

8. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui al comma 1, la patente di guida del beneficiario è declassata alla categoria B. Il titolare non può, successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore.

9. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento dei contributi previdenziali è proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento all'ottava classe di reddito di cui alla tabella *A* allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato, di concerto con il Ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

Art. 10.

Assunzione, alle dipendenze di imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di imprenditori che *esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con la disponibilità di un solo autoveicolo.*

1. Alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che assumano, alle proprie dipendenze, imprenditori titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti e con la disponibilità di un solo autoveicolo, può essere concessa, per due anni, la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione di ciascuna unità lavorativa assunta ai sensi del presente articolo.

2. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

3. L'importo dei minori contributi relativi alle unità lavorative assunte ai sensi del presente articolo è rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

4. Le autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi di cui sono titolari i soggetti assunti ai sensi del comma 1 sono trasferite d'ufficio, a titolo gratuito, alle imprese che procedono all'assunzione.

5. I crediti d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e all'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, possono essere fatti valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

Art. 11.

Procedure

1. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti:

a) entro il mese di gennaio di ciascun anno stabilisce i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande;

b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce i fondi disponibili tra le diverse finalità della presente legge, in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna, e determina il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono di conseguenza essere accolte;

c) entro il mese di aprile di ciascun anno delibera sulle domande per la concessione dei benefici in conformità ai criteri risultanti dalla presente legge e dai decreti adottati ai sensi della lettera *a)* del presente comma, previo parere di un apposito comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro dei trasporti.

2. Il comitato tecnico di cui alla lettera *c)* del comma 1 è composto:

a) da quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente;

b) da due rappresentanti del Ministero del tesoro, designati dal Ministro del tesoro fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

c) da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

d) da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra i dirigenti del Ministero, di cui uno con funzioni di supplente;

e) da nove rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative nel settore dell'autotrasporto di

cose per conto di terzi, di cui tre con funzioni di supplente, designati, dalle associazioni interessate, fra i componenti del comitato centrale per l'albo di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 298 del 1974, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui alla medesima lettera.

3. In sede di prima applicazione il Ministro dei trasporti provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 rispettivamente entro trenta, sessanta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia, istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 220 miliardi per il triennio 1992-1994 di cui lire 30 miliardi per il 1992, lire 70 miliardi per il 1993 e lire 120 miliardi per il 1994 si provvede: quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite di impegno)»; e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Efficacia delle disposizioni

1. Fatti salvi i termini più brevi previsti da specifiche disposizioni, i benefici di cui alla presente legge sono concessi limitatamente al triennio 1992-1994.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— La legge n. 404/1985 reca: «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto». Il testo dell'art. 2 della medesima legge è il seguente:

«Art. 2 *(Istituzione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi).* — 1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di 80 miliardi.

2. L'80 per cento di tale Fondo è riservato ai contributi previsti dall'art. 3, il 20 per cento ai contributi di cui all art. 6.

3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge. Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti può determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all'art. 8, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 3:

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada». Detta legge è stata successivamente modificata con D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

Nota all'art. 4:

— Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3. Il testo dell'art. 41 della medesima legge, così come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 16/1987, e dell'art. 42, è il seguente:

«Art. 41 *(Autorizzazioni)*. — 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi è necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.

2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

3. L'autorizzazione è accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilità della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilità di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo. Nei trasporti internazionali il traino è esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.

4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonché da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 è subordinata al rispetto del rapporto di non più di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.

5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatorinon possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera *e)* dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1986, n. 393, in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilità della stessa impresa.

6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 può essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonché con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.

7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, può, con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validità temporale.

8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.

9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tale fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.

10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate».

«Art. 42 *(Servizi di piazza)*. — I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.

I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.

L'autorizzazione è accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni.

I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.

Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalità e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potrà anche prevedere l'installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del D.M. n. 508/1987, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali:

«Ai fini del soddisfacimento della capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verrà prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consisterà esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio».

I sopraripor tati commi sono stati sostituiti dall'art. 6 del D.M. 16 maggio 1991, n. 198 (recante «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), il cui testo è il seguente:

«Art. 6 *(Requisito della capacità professionale)*. — 1. Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 9 verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.

3. Tale attestato dovrà essere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi.

4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacità professionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione di esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori del capoluogo, la residenza dovrà essere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovrà essere protocollata dal segretario della competente commissione».

— Il testo dell'art. 6 del citato D.M. n. 508/1987 è il seguente:

«Art. 6. — Le commissioni d'esame di cui all'art. 4 del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti e sono composte come segue:

Presidente:
dirigente, o funzionario almeno dell'ottava qualifica della Direzione generale M.C.T.C.

Membri:
un funzionario della carriera direttiva della M.C.T.C. con funzioni di vice presidente;

due docenti della scuola media superiore uno di diritto ed economia e uno di ragioneria;

tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

Gli esami avranno frequenza mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

Il programma dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi, dovranno essere approvati, per ciascun organismo di formazione professionale, dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., contestualmente all'autorizzazione a svolgere i corsi medesimi.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. si riserva la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento dei corsi».

Il surrichiamato art. 6 è stato sostituito dall'art. 9 del già citato D.M. 16 maggio 1991, n. 198, il cui testo è il seguente:

«Art. 9 (*Composizione delle commissioni d'esame*). — 1. Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:

Presidente:
dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.

Membri:
un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C. della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.

4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.

5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti».

— Il testo dell'art. 63 della più volte citata legge n. 298/1974 è il seguente:

«Art. 63 (*Contributo per l'iscrizione all'albo*). — Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.

La misura annuale del contributo è stabilita dal Ministero per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonché dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.

Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 6:

— Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.

— Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto di merci ed in favore dell'intermodalità), è il seguente:

«2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che le imprese o cooperative, anche riunite in consorzi:

a) (omissis);

b) siano proprietarie al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo, di un numero, non inferiore a 100, di unità di carico idonee al trasporto combinato stradarotaia del seguente tipo: semirimorchi con presa per pinze, sovrastrutture amovibili tipo UIC, carrozzerie intercambiabili per semirimorchi scomponibili, carri ferroviari atti al trasporto combinato, complessi bimodali».

Note all'art. 8:

— Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 404/1985 vedi in nota all'art..2.

Note all'art. 9:

— Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 41 della medesima legge vedi in nota all'art. 4.

— La legge n. 443/1985 reca: «Legge-quadro per l'artigianato».

— Il comma 1, lettera *g)*, dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 42/1988, è il seguente:

«1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a)-f) (omissis);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni».

— L'art. 26 della più volte citata legge n. 298/1974 è il seguente:

«Art. 26 (*Esercizio abusivo dell'autotrasporto*). — Chiunque esercita l'attività di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito a norma dell'art. 348 c.p.
In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo».

Note all'art. 10:

— Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.

— Per il titolo della legge n. 404/1985 vedi nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 13 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) è il seguente:

«Art. 13. — 1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

4. Gli importi di lire 15 mila e di lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 9 del D.L. 261/1990 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato) è il seguente:

«Art. 9. — 1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 11:

— Il testo del comma 1, lettera *d)*, dell'art. 3 della legge n. 298/1974, come modificata dall'art. 1 del D.L. n. 16/1987, è il seguente:

«Il comitato centrale è composto:

a)-c) (omissis);

d) da "dodici" rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni».

Note all'art. 12:

— La legge n. 467/1984 (Provvedimenti urgenti per l'autotrasporto di merci per conto di terzi) al titolo I reca: «Istituzione del fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti a medio termine accordati da aziende e istituti di credito alle imprese di autotrasporto».

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 404/1985 vedi nota all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4756):

Presentato dal Ministro dei trasporti (BERNINI) il 12 aprile 1990.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 12 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.

Esaminato dalla IX commissione il 10, 11, 18 luglio 1990; 21 febbraio 1991; 24 aprile 1991; 14 maggio 1991; 18, 25 giugno 1991 e approvato il 31 luglio 1991, in un testo unificato con atti numeri 695 (TASSI ed altri), 700 (TASSI ed altri) e 2718 (RONZANI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2959):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 1° agosto 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 24 settembre 1991, 2 ottobre 1991, 27 novembre 1991, 4 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 5 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 4756-695-700-2718/*B*):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 20 dicembre 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IX commissione e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 febbraio 1992.

Affidamento all'Ismes S.p.a. dell'incarico di compiere uno studio di fattibilità concernente un intervento generale finalizzato alla prevenzione e gestione delle emergenze connesse alle calamità idrogeologiche. (Ordinanza n. 2214/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che rientra tra i compiti del Ministro per il coordinamento della protezione civile adottare le iniziative necessarie per fronteggiare adeguatamente gli eventi catastrofici di tipo idrogeologico mediante attività di prevenzione, programmazione e coordinamento degli interventi di emergenza;

Ritenuto che il suddetto coordinamento presuppone una approfondita conoscenza della situazione di fatto ed, in modo particolare, della vulnerabilità idrogeologica del territorio, nonché delle possibili soluzioni organizzative e gestionali prevedenti, tra l'altro, sistemi di monitoraggio e pianificazione degli interventi, e che a tale scopo sia necessario un preliminare studio di fattibilità;

Vista la nota n. RR/FM/AS/prot. n. 9731 dell'11 dicembre 1991 con la quale l'Ismes S.p.a. propone l'effettuazione di uno studio di fattibilità di uno schema progettuale di un piano relativo ad un intervento generale finalizzato alla prevenzione e gestione delle emergenze connesse alle calamità idrogeologiche;

Visto il parere favorevole sulla proposta sopraindicata espresso dal Presidente della sezione IV della commissione grandi rischi, settore rischio idrogeologico;

Considerato che l'Ismes S.p.a. è società di alto livello tecnologico e consolidata esperienza nelle problematiche connesse con le calamità idrogeologiche sia per gli aspetti preventivi che di gestione delle emergenze, ed ha già prestato collaborazione al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile in occasione dell'emergenza idrogeologica in Valtellina;

Ritenuto, pertanto che, nell'ambito dei poteri del Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di conseguire maggiore efficacia nella prevenzione e gestione delle emergenze connesse con le calamità idrogeologiche sia opportuno affidare alla Ismes S.p.a. lo studio in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità indicate in premessa la Società Ismes S.p.a. è incaricata di effettuare uno studio di fattibilità di uno schema progettuale di un piano relativo ad un intervento generale finalizzato alla prevenzione e gestione delle emergenze connesse alle calamità idrogeologiche.

2. A tal fine tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la Ismes S.p.a. verrà stipulata apposita convenzione, cui resta subordinato l'incarico di cui al comma 1.

Art. 2.

La rispondenza dello studio effettuato dalla Ismes S.p.a. all'incarico affidatole sarà verificata — tenuto conto delle esigenze del Dipartimento della protezione civile — da una commissione di vigilanza e collaudo, composta da cinque membri, nominata con separato provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Detta commissione verificherà anche la congruità del corrispettivo, sulla base dei parametri fissati dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

Ai componenti della commissione sarà erogato un compenso forfettario ed onnicomprensivo di L. 6.000.000 cadauno, a carico del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 1.600.000.000, oltre IVA, si provvederà mediante le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0630

ORDINANZA 4 febbraio 1992.

Affidamento alla Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. dell'incarico di compiere uno studio di fattibilità tecnico-economico relativo ad un intervento generale finalizzato alla gestione delle emergenze connesse con gli alti rischi industriali. (Ordinanza n. 2215/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del «Fondo protezione civile»;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, attuativo della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, con il quale vengono attribuiti al comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel settore industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 1985 e presieduto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, compiti consultivi e propositivi per l'espletamento delle funzioni istituzionali previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che il Ministro per il coordinamento della protezione civile è chiamato a coordinare gli interventi di emergenza demandati alle strutture operative di protezione civile, nei casi di incidenti rilevanti derivanti da attività industriali ad alto rischio;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'applicazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 predisporre, attraverso un'analisi globale delle varie situazioni di rischio, tute le misure volte ad una organizzata ed efficiente gestione dell'emergenza;

Ritenuto che a tale scopo sia necessario un preliminare studio di fattibilità tecnico-economico;

Vista la nota n. DAE/C461/81 del 9 dicembre 1991, con la quale la società Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. propone lo studio di fattibilità tecnico-economico per uno schema progettuale relativo ad un intervento generale finalizzato alla gestione delle emergenze connesse con gli alti rischi industriali;

Visto il parere favorevole sulla proposta sopraindicata espresso dal segretario generale del comitato di coordinamento delle attività di sicurezza nel settore industriale;

Considerato che l'Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. (società del gruppo Iri-Finmeccanica), azienda di elevato livello tecnologico, appare l'unica sul territorio nazionale in grado di progettare un piano integrato di intervento nella gestione delle emergenze nel settore industriale;

Ritenuto opportuno, nell'ambito dei poteri del Ministro per il coordinamento della protezione civile, affidare alla Alenia lo studio sopra indicato al fine di fornire in tempi brevi alle componenti operative di protezione civile le misure più appropriate per fronteggiare adeguatamente la fase di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa la società Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. è incaricata di effettuare uno studio di fattibilità tecnico-economico per un intervento generale finalizzato alla gestione delle emergenze connesse con gli alti rischi industriali.

A tal fine tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la società Alenia verrà stipulata apposita convenzione, cui resta subordinato l'incarico di cui al comma 1.

Art. 2.

La rispondenza dello studio effettuato dalla Alenia-Aeritalia e Selenia S.p.a. all'incarico affidatole, sarà verificata — tenuto conto delle esigenze del Dipartimento protezione civile — da una commissione di vigilanza e collaudo composta da cinque membri nominati con separato provvedimento dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Detta commissione verificherà anche la congruità del corrispettivo sulla base dei parametri fissati dalla convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

Ai componenti della commissione sarà erogato un compenso forfettario ed onnicomprensivo di L. 6.000.000 cadauno a carico del Dipartimento protezione civile.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 1.600.000.000, escluso IVA, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0631

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

DECRETO DIRETTORIALE 9 dicembre 1991.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti i decreti direttoriali 29 ottobre 1990, numeri 350 e 351, con i quali il consiglio di facoltà dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, nell'esercizio delle funzioni di senato accademico, è stato integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 15 luglio 1991 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 24 giugno 1991, ha approvato lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1991 inerente al vaglio di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 13 novembre 1991 che, sulla base dell'esame dei rilievi formulati con il decreto ministeriale sopra citato, ha approvato le modifiche da apportare allo statuto a seguito di detti rilievi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 novembre 1991 sul testo emendato;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 27 novembre 1991, che ha approvato lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia;

Decreta:

È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Venezia, 9 dicembre 1991

Il direttore: FOLIN

ALLEGATO 1

STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Natura giuridica, finalità istituzionali, criteri di svolgimento dell'attività

1. L'Istituto universitario di architettura di Venezia, di seguito denominato IUAV, istituzione dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, della città e dell'ambiente costruito.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'IUAV ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

2. L'IUAV svolge la propria attività didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici universitari ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio di tali libertà nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge e di statuto.

3. L'IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilità, secondo quanto stabilito da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

4. L'IUAV garantisce il diritto alla piena informazione circa tutte le proprie decisioni ed attività, fornendo allo scopo adeguati servizi.

5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'IUAV favorisce ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale ed internazionale.

Art. 2.
Ordinamento della didattica

1. L'IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel precedente art. 1, comma 1, del presente statuto, nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici universitari, secondo quanto specificato al successivo titolo 3.

Art. 3.
Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamentovigente.

L'IUAV, in particolare, è legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli Organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonché dei margini di ammissibilità di tali rischi e in ordine alle procedure per la validità di dette deliberazioni.

2. L'IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per con di terzi.

3. L'IUAV provvede, in particolare, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

4. L'IUAV provvede, altresì, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, art. 21, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attività culturali, ricreative sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale.

Titolo 2

ORGANI CENTRALI

Art. 4.
Individuazione degli organi centrali dell'IUAV

1. Sono organi dell'IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.

Art. 5.
Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'IUAV ad ogni effetto di legge.

Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'IUAV, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità dirigenziali e l'efficienza della gestione;

c) esercitare le funzioni di governo del personale tecnico e amministrativo previste dalla vigente disciplina in materia, nonché l'autorità disciplinare sullo stesso a norma della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 8;

d) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

e) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi dell'IUAV;

f) stipulare i contratti e le convenzioni di Ateneo ed esternare ogni altro atto negoziale;

g) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

h) predisporre annualmente una relazione sull'attività dell'Ateneo, tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo art. 14, comma 1, lettera *b)*;

i) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.

2. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.

Il rettore può delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, del presente articolo ad altri professori di ruolo di prima fascia.

3. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai ricercatori;

c) dal personale tecnico ed amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti negli organi centrali e negli organi delle strutture didattiche dell'IUAV.

Il voto espresso dalle componenti di cui al presente comma, lettere *b)* e *c)* è pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo, secondo criteri fissati dal regolamento generale di Ateneo.

In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui al presente comma, lettere *b)* e *c)* non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i professori di ruolo aventi diritto.

Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro.

Art. 6.
Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'IUAV, nonché sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto.

Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) determinare i criteri oggettivi per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca ed i servizi amministrativi e tecnici, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo, sentiti le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti di cui al successivo art. 8 per quanto di pertinenza di esso ed il consiglio di garanzia di cui al successivo art. 13;

c) deliberare il regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà e i dipartimenti, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;

d) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, sentito il senato degli studenti e il consiglio di garanzia;

e) deliberare il regolamento didattico di Ateneo di cui al successivo art. 15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo art. 10, sentito il senato degli studenti;

f) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facoltà, di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facoltà, i dipartimenti e il senato degli studenti;

g) approvare l'istituzione dei servizi di formazione finalizzata e dei servizi didattici integrativi di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, sentiti il consiglio di amministrazione, le facoltà, i dipartimenti e il senato degli studenti;

h) approvare l'istituzione dei servizi di interesse dei propri dipendenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, art. 21, sentito il consiglio di amministrazione;

i) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

l) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3;

m) deliberare l'istituzione delle commissioni di disciplina di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 8, nonché di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

n) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attività didattiche e di ricerca, nonché sui provvedimenti disciplinari;

o) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.

2. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attività dell'IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il regolamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art 14, comma 2.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) i presidi di facoltà;

d) una rappresentanza dei direttori dei dipartimenti, eletta dagli stessi in numero pari alla metà dei presidi, secondo criteri che assicurino l'equilibrata considerazione delle diverse aree scientifico-disciplinari nell'Ateneo;

e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia e tre rappresentanti dei ricercatori, ripartiti tra le facoltà in modo proporzionale al numero rispettivamente dei professori e dei ricercatori; gli eletti da ciascuna facoltà devono appartenere ad aree didattiche diverse; il regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2, determina le aree didattiche e le modalità di questa elezione.

Per le deliberazioni relative alla programmazione dello sviluppo dell'IUAV ed al coordinamento delle attività didattiche partecipa al senato accademico un numero di studenti pari ad un terzo dei presidi e comunque non inferiore ad uno.

Tali rappresentanti che devono essere iscritti all'Ateneo sono designati dal senato degli studenti.

Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario, una rappresentanza degli studenti iscritti presso L'IUAV ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

I criteri di individuazione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

I criteri di individuazione delle rappresentanze degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 15, comma 3.

Il senato accademico dura in carica tre anni.

I membri di esso indicati alle precedenti lettere *d)* ed *e)*, nonché quelli presenti a titolo consultivo in rappresentanza degli studenti iscritti presso l'IUAV e del personale tecnico-amministrativopossono essere rieletti.

I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimonale dell'IUAV, nonché del personale amministrativo e tecnico, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo art. 18 di esso.

Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico.

Per tutte le questioni che importino valutazione nel merito di attitività didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonché il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso.

Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:

a) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al successivo art. 16, e le relative modifiche, sentito il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti, secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, comma 9 e il consiglio di garanzia di cui al successivo art. 13;

b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'IUAV;

d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento dei servizi generali dell'IUAV;

e) approvare i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati agli organi ed alle strutture di cui al successivo art. 17;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali.

Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

2. Il consiglio di amministrazione, a norma della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 4, lettera *f)*, è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario;

d) sei professori di ruolo di prima fascia;

e) sei professori di ruolo di seconda fascia;

f) quattro rappresentanti dei ricercatori;

g) sei rappresentanti degli studenti;

h) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

i) un rappresentante del Governo scelto dal Ministro tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non rivestano uffici di ruolo presso istituzioni universitarie;

l) un rappresentante, rispettivamente, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

m) due membri nominati dal Ministro su terne proposte dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, uno dei quale appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

n) un membro nominato dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del consiglio stesso al bilancio dell'IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico, sentito il consiglio di garanzia per quanto di pertinenza di esso.

I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, nonché di quella indicata alla precedente lettera *g)* e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2 e dal regolamento degli studenti di cui allo stesso articolo, comma 3.

I rappresentanti indicati alle precedenti lettere *l)*, *m)* ed *n)* devono essere scelti tra persone che non abbiano con l'IUAV rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere da *d)* a *n)* possono essere immediatamente rieletti o confermati.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore.

Art. 8.

Il senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui ai precedenti titoli 2 e 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'IUAV.

Spetta, in particolare, al senato degli studenti esprimere parere in merito al regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, nonché su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'IUAV.

Sulle questioni suindicate il senato degli studenti può avanzare agli organi competenti proposte per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.

Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'IUAV per le attività formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, comma 1, lettera *c)*, che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.

2. Il senato degli studenti si compone di quindici membri eletti tra gli iscritti presso l'IUAV.

Ove detti iscritti superino i ventimila, il numero dei componenti il senato degli studenti è elevato a trenta.

I criteri di ripartizione dei membri rispetto ai corsi attivati presso l'IUAV, da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti a ciascun corso, tenuto conto dell'afferenza alle facoltà, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.

Titolo 3

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9.

Individuazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'IUAV

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'IUAV è articolato in facoltà e in dipartimenti.

2. L'attività didattica dell'IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

3. L'elenco delle facoltà, dei corsi, delle scuole e dei dipartimenti già istituiti presso l'IUAV è contenuto nell'allegata tabella *A*, le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 18.

4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, art. 1, comma 2, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera *a)*, le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

5. Le modalità per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

6. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attività relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri.

Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.

Art. 10.

La facoltà

1. La facoltà è la struttura di appartenenza per i docenti e i ricercatori.

Spetta alla facoltà:

a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) indirizzare e coordinare le attività didattiche di propria competenza;

c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 6, comma 1, lettera *b)*, e 7, comma 1, lettera *d)*, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi, e i dipartimenti interessati;

d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;

e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo art. 18;

f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, e 7, comma 1, lettera *a)*.

Le funzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente comma possono esser delegate ai corsi di laurea, ove la facoltà si articoli in tali organismi.

2. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà, i consigli di corso di laurea, o di indirizzo e i consigli degli altri corsi previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari in cui essa si articola.

3. Il preside rappresenta la facoltà, ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.

Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e può essere coadiuvato da un consiglio di presidenza, i cui membri sono da lui scelti ed il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti.

4. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà come individuate al precedente comma 1.

Esso è convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il consiglio di facoltà è composto ai sensi delle norme vigenti al riguardo.

I criteri di individuazione delle rappresentanze in esso presenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti e dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, commi 3 e 2.

5. Ove la facoltà si articoli in più corsi di laurea o di indirizzo, i rispettivi consigli di ciascun corso svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni delegate dal consiglio di facoltà ai corsi stessi a norma del precedente comma 1 ed avanzano proposte, nonché esprimono pareri obbligatori nei confronti di detto consiglio nelle materie di cui alle lettere *a)*, *e)* ed *f)* di competenza di esso. La composizione, le procedure di costituzione e le modalità di funzionamento dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono stabiliti dal regolamento del rispettivo corso o indirizzo di cui al successivo art. 14, comma 4.

6. Le strutture didattiche istituite presso l'IUAV ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 2, 4 e 5, sono organizzate secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti di cui al successivo art. 14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente art. 1, comma 2 e 3 di esso.

Art. 11.

Il dipartimento

1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attività di ricerca dell'IUAV, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore, e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni.

Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura, altresì, l'attuazione delle attività conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati dall'IUAV, nonché ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.

Ogni dipartimento organizza gli insegnamenti, anche afferenti a facoltà diverse, relativi a settori di ricerca di proprio interesse e concorre, sulla base delle indicazioni dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, allo svolgimento delle attività didattiche, anche in collaborazione con altri dipartimenti dell'IUAV o di università diverse.

A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico e amministrativo dei settori di attività di rispettivo interesse e delle attività connesse.

Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti; le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

3. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle poste dal presente statuto e dai regolamenti di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli in base a tali norme.

Il direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza, ed è coadiuvato da un segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia, è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

4. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1.

Esso può delegare parte dei suoi poteri alla giunta.

È convocato dal direttore in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le procedure per il funzionamento del consiglio di dipartimento sono fissate dal regolamento di dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

Il consiglio di dipartimento è composto ai sensi della vigente normativa al riguardo.

Limitatamente alle deliberazioni circa l'organizzazione dell'attività didattica di pertinenza del dipartimento secondo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, partecipa al consiglio una rappresentanza degli studenti nel rispetto delle proporzioni previste per la partecipazione al consiglio di facoltà.

I criteri di individuazione delle rappresentanze in esso presenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dai regolamenti di cui al successivo art. 14, commi 2 e 3.

5. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore del dipartimento.

Il mandato di essa coincide con quello dello stesso.

La giunta è composta ai sensi della vigente normativa al riguardo.

Le norme relative al funzionamento della giunta sono fissate dal regolamento del dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4.

Titolo 4

STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 12.

Individuazione e criteri di funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'IUAV

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'IUAV, in conformità con i criteri fissati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 4, lettera *c)*, sono organizzate per divisioni, che si articolano in servizi.

Il relativo organigramma, nonché le modalità attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.

I responsabili delle divisioni riferiscono al rettore, nonché al direttore amministrativo per quanto di competenza di questi.

2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di direzione e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Titolo 5

ORGANI DI GARANZIA

Art. 13.

Il consiglio di garanzia

1. Il consiglio di garanzia raccoglie ed istruisce le istanze proposte da tutte le componenti dell'IUAV in ordine al rispetto delle finalità istituzionali dello stesso e delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6, nonché sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo.

È di specifica competenza del consiglio di garanzia:

a) predisporre un rapporto annuale sulla situazione dell'Ateneo;

b) segnalare eventuali disfunzioni ai competenti organi ai fini degli opportuni provvedimenti;

c) formulare proposte al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, per quanto di rispettiva competenza circa il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo;

d) esprimere parere obbligatorio circa gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3, circa il piano annuale e triennale di sviluppo dell'Ateneo, nonché circa i regolamenti di cui ai successivi articoli 14, comma 2, e 16;

e) promuove ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei principi di pari opportunità posti dalla vigente disciplina al riguardo.

2. Il consiglio di garanzia è composto da:

a) due rappresentanti dei professori universitari di ruolo di prima fascia, due dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e due dei ricercatori;

b) sei rappresentanti degli studenti;

c) sei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.

I criteri di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere *a)* e *c)* e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 15, comma 2.

I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.

Il consiglio di garanzia stabilisce con propria deliberazione le norme e le procedure per l'elezione del presidente da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso.

3. Il consiglio di garanzia è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti.

Titolo 6

AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 14.

Regolamenti di organizzazione

1. L'organizzazione dell'IUAV è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:

a) dal regolamento generale di Ateneo;

b) dal regolamento degli studenti;

c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3.

2. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di direzione di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonché l'organigramma e le modalità attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 4.

Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3 del presente articolo.

Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera *c)*, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11.

3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti

di cui al precedente art. 8, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.

Esso è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera *d)*, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo.

4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, secondo le procedure di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11, previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 15.

Regolamenti degli ordinamenti didattici

1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'IUAV ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1 e 6, comma 2, è disciplinato, secondo quanto prevsito da detta legge all'art. 11:

a) dal regolamento didattico di Ateneo di cui al comma 1 di tale articolo;

b) dai regolamenti in materia di cui al comma 2 dello stesso.

2. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce i criteri generali circa l'ordinamento dei corsi e delle scuole indicati al precedente comma 1.

Esso è deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera *e)*, ed emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1.

3. I regolamenti di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, disciplinano, nell'ambito delle competenze in materia di ordinamenti didattici universitari di ciascuna delle strutture cui si riferiscono, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di Ateneo di cui al precedente comma 2 e nel rispetto della libertà di insegnamento di tutti i docenti, quanto indicato dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 2.

Essi sono deliberati dai consigli di tali strutture ed emanati con decreto del rettore secondo quanto stabilito dallo stesso art. 11, comma 2, di detta legge.

Art. 16.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione e delle strutture dell'IUAV, cui a norma del successivo art. 17 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Esso è emanato con decreto del rettore dell'IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera *a)*, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, commi 8 e 9.

2. Il regolamento di Ateneo di cui al precedente comma 1 può derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 17.

Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Nei limiti e con le modalità di esercizio previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al precedente art. 16 è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa:

a) alle facoltà;

b) ai dipartimenti;

c) ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente art. 9, comma 5, e alle divisioni e ai servizi di cui al precedente art. 12, commi 1 e 2, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Titolo 7

NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 18.

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10 e 11, sentiti le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.

Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

Art. 19.

Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche sono emanati con decreto del rettore dell'IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.

Art. 20.

Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso

1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2.

Le modifiche allo stesso entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della relativa emanazione.

2. Nell'anno accademico di entrata in vigore dello statuto debbono essere eletti i componenti che esprimono le rappresentanze previste a norma dei precedenti articoli 6, comma 3, 7, comma 3, 10, comma 4, e 11, comma 4, nell'ambito degli organi centrali e di quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai titoli 2 e 3, nonché i componenti il consiglio di garanzia di cui al titolo 5.

3. Per consentire la successione ordinata dei mandati nei vari organi, il mandato del rettore cominciato il 1° novembre 1991, termina il 31 ottobre 1994.

Art. 21.

Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. Tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonché al consiglio di garanzia di cui al titolo 5 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

Art. 22.
Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 14, comma 2.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto.

Art. 23.
Pubblicità delle deliberazioni

1. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti secondo le modalità da questa sancite.

Art. 24.
Incompatibilità ed assenze

1. Nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto.

2. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito.

Art. 25.
Tempo pieno

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

Art. 26.
Norma transitoria sulla composizione ed il funzionamento di organi

1. Finché presso l'IUAV non siano istituite più facoltà, fanno parte del senato accademico, in luogo dei membri di cui al precedente art. 6, comma 3, lettera *c)*, i presidenti dei corsi di laurea presso di esso attivati.

2. Finché presso l'IUAV non siano istituite più facoltà, il consiglio di facoltà è convocato e presieduto dal rettore ed è composto da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia dei corsi di laurea presso di esso attivati, nonché dalle rappresentanze previste dalla normativa vigente al riguardo.

Art. 27.
Norma abrogativa

1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme da esso poste.

TABELLA *A*

ELENCO DELLE FACOLTA, DEI CORSI E DELLE SCUOLE E DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI PRESSO L'IUAV

Facoltà di architettura:

corso di laurea in architettura;
corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica.

Scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo.

Dipartimenti:

dipartimento di progettazione architettonica;
dipartimento di scienza e tecnica del restauro;
dipartimento di urbanistica;
dipartimento di analisi economica e sociale del territorio;
dipartimento di storia dell'architettura.

92A0571

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Marconi» in Biella, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 31 ottobre 1990, n. 3742/Sett. I-2.12.29/1, la scuola media «G. Marconi» di Biella (Vercelli) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina per scrivere elettronica Olivetti ET 121 del valore di L. 500.000.

92A0605

MINISTERO DEL TESORO

Istituzione del comitato di sorveglianza della «Cassa conguaglio zucchero - gestione nazionale»

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1992 è stato istituito, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comitato di sorveglianza della Cassa conguaglio zucchero - gestione nazionale in liquidazione, così composto:

Briancesco rag. Lorenzo, primo dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Ferrero S.p.a., con sede legale in Alba (Cuneo);

Luigi Zaini S.p.a., con sede legale in Milano.

92A0635

N. 25

Corso dei cambi del 6 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1186,900	1186,900	1186,600	1186,900	1186,900	1186,900	1186,790	1186,900	1186,900	1186,900
E.C.U.	1536,650	1536,650	1536,500	1536,650	1536,650	1536,650	1536,890	1536,650	1536,650	1536,750
Marco tedesco	752,760	752,760	752,750	752,760	752,760	752,760	752,800	752,760	752,760	752,760
Franco francese	220,870	220,870	221,250	220,870	220,870	220,870	220,900	220,870	220,870	220,870
Lira sterlina	2160,100	2160,100	2163 —	2160,100	2160,100	2160,100	2160,990	2160,100	2160,100	2160,100
Fiorino olandese	668,720	668,720	669 —	668,720	668,720	668,720	668,730	668,720	668,720	668,720
Franco belga	36,556	36,556	36,590	36,556	36,556	36,556	36,556	36,556	36,556	36,550
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,980	11,950	11,950	11,950	11,954	11,950	11,950	11,950
Corona danese	194,100	194,100	194 —	194,100	194,100	194,100	194,130	194,100	194,100	194.100
Lira irlandese	2008,350	2008,350	2008 —	2008,350	2008,350	2008,350	2007,750	2008.350	2008,350	—
Dracma greca	6,503	6,503	6,500	6,503	6,503	6,503	6,511	6,503	6,503	—
Escudo portoghese	8.735	8,735	8,720	8,735	8,735	8,735	8,736	8,735	8,735	8,730
Dollaro canadese	1006,900	1006,900	1007 —	1006,900	1006,900	1006,900	1007 —	1006,900	1006,900	1006,900
Yen giapponese	9,465	9,465	9,440	9,465	9,465	9,465	9,458	9,465	9,465	9,460
Franco svizzero	843,620	843,620	844 —	843,620	843,620	843,620	843,650	843,620	843,620	843,600
Scellino austriaco	106,993	106,993	107,150	106,993	106,993	106,993	106,995	106,993	106,993	106,990
Corona norvegese	191,830	191,830	191,750	191,830	191,830	191,830	191,800	191,830	191,830	191,830
Corona svedese	207,140	207,140	207 —	207,140	207,140	207,140	207,070	207,140	207,140	207,140
Marco finlandese	276,060	276,060	276 —	276,060	276,060	276,060	276,100	276,060	276,060	—
Dollaro australiano	876,900	876,900	886 —	876,900	876,900	876,900	886,900	876,900	876,900	876,900

Media dei titoli del 6 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,820
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,475
» » » 21- 4-1987/94	88,925
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,525
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,425
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,600
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,675
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,550
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,550
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,525

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,725
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,750
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,175
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,275
» » » » 1-12-1987/92	100,375
» » » » 1- 1-1988/93	100,175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,300
» » » »	1- 3-1988/93	100,200
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,350
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,025
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	99,925
» » » »	1- 8-1988/93	100,650
» » » »	19- 8-1986/93	99,825
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,875
» » » »	1-10-1988/93	100,275
» » » »	20-10-1986/93	100 —
» » » »	1-11-1988/93	100,525
» » » »	18-11-1987/93	100,325
» » » »	19-12-1986/93	100,300
» » » »	1- 1-1989/94	100,450
» » » »	1- 2-1989/94	101,620
» » » »	1- 3-1989/94	101,300
» » » »	15- 3-1989/94	100,400
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	100,200
» » » »	1-10-1987/94	100,125
» » » »	1-11-1989/94	100,100
» » » »	1- 1-1990/95	100,025
» » » »	1- 2-1985/95	100,650
» » » »	1- 3-1985/95	99,925
» » » »	1- 3-1990/95	100,525
» » » »	1- 4-1985/95	99,425
» » » »	1- 5-1985/95	99,475
» » » »	1- 5-1990/95	99,100
» » » »	1- 6-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,200
» » » »	1- 7-1990/95	99,550
» » » »	1- 8-1985/95	99,525
» » » »	1- 9-1985/95	99,250
» » » »	1- 9-1990/95	99,575
» » » »	1-10-1985/95	99,700
» » » »	1-10-1990/95	99,625
» » » »	1-11-1985/95	99,700
» » » »	1-11-1990/95	99,750
» » » »	1-12-1985/95	99,850
» » » »	1-12-1990/95	99,825
» » » »	1- 1-1986/96	99,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,970
» » » »	1- 1-1991/96	99,825
» » » »	1- 2-1986/96	100,425
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,125
» » » »	1- 4-1986/96	99,825
» » » »	1- 5-1986/96	99,500
» » » »	1- 6-1986/96	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	99,300
» » » »	1- 8-1986/96	99,050
» » » »	1- 9-1986/96	99,275
» » » »	1-10-1986/96	99 —
» » » »	1-11-1986/96	99,325
» » » »	1-12-1986/96	100,100
» » » »	1- 1-1987/97	99,700
» » » »	1- 2-1987/97	99,925
» » » »	18- 2-1987/97	99,725
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,225
» » » »	1- 5-1987/97	99,100
» » » »	1- 6-1987/97	99,025
» » » »	1- 7-1987/97	98,925
» » » »	1- 8-1987/97	98,900
» » » »	1- 9-1987/97	99,125
» » » »	1- 3-1991/98	98,925
» » » »	1- 4-1991/98	98,625
» » » »	1- 5-1991/98	98,650
» » » »	1- 6-1991/98	98,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,725
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,400
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,925
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,500
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,275
» » »	12,50%	1-10-1993	100,275
» » »	12,50%	1-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,275
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,375
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,500
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,575
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,525
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,475
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,125
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,500
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,125
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,675
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,225
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,025
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,400
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,200
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,400
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,650
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,825
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,350
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,850

92M06022

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Insussistenza della condizione di grave crisi dell'occupazione nell'area di Rende

Il CIPI, nella riunione dell'8 ottobre 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, non ha accertato la sussistenza, a decorrere dal 28 febbraio 1989, della condizione di grave crisi dell'occupazione nell'area di Rende (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi urbani.

92A0609

Riduzione del tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale del debito corrisposto dalla società Fonderie Sant'Emilia S.p.a. di Novara.

Il CIPI, nella riunione dell'8 ottobre 1991, ha deliberato quanto segue:

il tasso di interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale del debito, già corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il periodo 1983-84 dalla società Fonderie Sant'Emilia S.p.a. di Novara, è ridotto nella misura del 25% del tasso di interesse previsto dal primo comma dell'art. 13 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

Il suddetto ente adotterà i conseguenti provvedimenti di competenza.

92A0610

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

411100035092

L. 1.200